



COMUNE DI SPELLO
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 10/10/2013

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	pag. 8
ART. 2: COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI	pag. 8
ART. 3: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	pag. 8

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4: DICHIARAZIONI DI MORTE	pag. 8
ART. 5: ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	pag. 9
ART. 6: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	pag. 9
ART. 7: DENUNCIA DA PARTE DEL MEDICO INCARICATO DI ESEGUIRE AUTOPSIE	pag.10
ART. 8: MORTE DOVUTA A REATO	pag.10
ART. 9: MEDICO NECROSCOPO	pag.10
ART. 10: RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI	pag.10
ART. 11: AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	pag.11
ART. 12: PRODOTTI ABORTIVI E NATI MORTI	pag.11

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 13: PERIODO DI OSSERVAZIONE	pag.11
ART. 14: MORTE IMPROVVISA O APPARENTE	pag.12
ART. 15: MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA	pag.12
ART. 16: CONDIZIONI DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE	pag.12

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 17: LOCALI PER OSSERVAZIONE	pag.12
ART. 18: OBITORIO	pag.12
ART. 19: UBICAZIONE	pag.13
ART. 20: RADIOATTIVITA'	pag.13

CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 21: NECROFORI	pag.13
ART. 22: TRASPORTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	pag.14
ART. 23: TRASPORTO DI DEFUNTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE	pag.14

ART. 24: TRASPORTO DAL LUOGO DI DECESSO AL CIMITERO	pag.14
ART. 25: CARRI PER IL TRASPORTO	pag.14
ART. 26: RIMESSE	pag.15
ART. 27: ORARI PER IL TRASPORTO	pag.15
ART. 28: AUTORIZZAZIONE	pag.15
ART. 29: TRASPORTO DEL CADAVERE FUORI DEL CIMITERO COMUNALE	pag.15
ART. 30: TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE	pag.16
ART. 31: MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE	pag.16
ART. 32: TRASPORTO DI UN CADAVERE PER LA CREMAZIONE	pag.16
ART. 33: TRASPORTO DI SALMA DA O PER UN PAESE ESTERO CONVENZIONATO	pag.16
ART. 34: INTRODUZIONE DI SALME PROVENIENTI DA STATI CONVENZIONATI	pag.17
ART. 35: ESTRADIZIONE DI SALME VERSO STATI NON CONVENZIONATI	pag.17
ART. 36: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CASSA	pag.18
ART. 37: USO DI MATERIALI DIVERSI	pag.19
ART. 38: TRATTAMENTI ANTIPUTREFATTIVI	pag.19
ART. 39: DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE	pag.19
ART. 40: CADAVERI DESTINATI AD INSEGNAMENTO O AD INDAGINI SCIENTIFICHE	pag.19
ART. 41: TRASPORTO DI RESTI MORTALI	pag.20

CAPO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO
--

ART. 42: RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag.20
ART. 43: CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	pag.21
ART. 44: COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI	pag.21

CAPO VII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
--

ART. 45: CONSEGNA DEI CADAVERI	pag.21
ART. 46: MODALITA' DA OSSERVARE PER LO STUDIO DEI CADAVERI	pag.22
ART. 47: TRATTAMENTO DEI CADAVERI DOPO GLI STUDI	pag.22
ART. 48: CONSEGNA DI OSSA A SCOPO DI STUDIO	pag.22

CAPO VIII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
--

ART. 49: PRELIEVI DI PARTE DI CADAVERE	pag.23
--	--------

CAPO IX
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 50: AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	pag.23
ART. 51: AUTOPSIE	pag.23
ART. 52: IMBALSAMAZIONE	pag.24
ART. 53: IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	pag.24
ART. 54: TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO	pag.24

CAPO X
DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO CIMITERIALE

ART. 55: CIMITERO COMUNALE	pag.24
ART. 56: TIPI DI SEPOLTURA	pag.25
ART. 57: RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI	pag.25
ART. 58: AMMISSIONI AL CIMITERO	pag.25
ART. 59: FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEL CIMITERO	pag.26
ART. 60: SERVIZIO DI CUSTODIA	pag.26
ART. 61: REGISTRI	pag.26

CAPO XI
COSTRUZIONE DI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 62: PLANIMETRIA DEL CIMITERO	pag.27
ART. 63: PROGETTI DI AMPLIAMENTO	pag.27
ART. 64: PRESCRIZIONI PROGETTUALI	pag.27
ART. 65: ZONA DI RISPETTO	pag.28
ART. 66: CAMPI DI INUMAZIONE	pag.28
ART. 67: ACQUA POTABILE E SCOLO DI ACQUE METEORICHE	pag.29
ART. 68: RECINZIONE	pag.29
ART. 69: CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI DI PROPRIETA' DEI PRIVATI	pag.29

CAPO XII
CAMERA MORTUARIA

ART. 70: CAMERA MORTUARIA	pag.29
---------------------------	--------

CAPO XIII
SALA PER AUTOPSIE

ART. 71: SALA PER AUTOPSIE	pag.30
----------------------------	--------

**CAPO XIV
OSSARIO COMUNE**

ART. 72: OSSARIO COMUNE pag.30

**CAPO XV
INUMAZIONE**

ART. 73: UBICAZIONE DEI CAMPI pag.31
ART. 74: DIVISIONE pag.31
ART. 75: CIPPI pag.31
ART. 76: FOSSE pag.31
ART. 77: DIMENSIONI DELLE FOSSE pag.31
ART. 78: FOSSE PER INUMAZIONE DI CADAVERI DI BAMBINI pag.32
ART. 79: SEPARAZIONE DEI CADAVERI pag.32
ART. 80: CASSE PER INUMAZIONE pag.32

**CAPO XVI
FERETRI**

ART. 81: OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE pag.33
ART. 82: CHIUSURA DEL FERETRO pag.33
ART. 83: FORNITURA DEI FERETRI pag.33
ART. 84: VERIFICA DEI FERETRI pag.33
ART. 85: TUMULAZIONI TEMPORANEE pag.34

**CAPO XVII
TUMULAZIONE**

ART. 86: CARATTERISTICHE DEI LOCULI pag.34
ART. 87: CARATTERISTICHE DELLE CASSE pag.35

**CAPO XVIII
CREMAZIONE**

ART. 88: CREMATORI pag.35
ART. 89: AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE pag.36
ART. 90: CREMAZIONE pag.36
ART. 91: VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA pag.37
ART. 92: INTERVENTO ALLA CREMAZIONE pag.37

**CAPO XIX
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

ART. 93: ESUMAZIONI ORDINARIE pag.37
ART. 94: ESUMAZIONI STRAORDINARIE pag.38

ART. 95: DIVIETO DI ESEGUIRE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	pag.38
ART. 96: RACCOLTA DI OSSA	pag.38
ART. 97: ESTUMULAZIONI	pag.38
ART. 98: DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CADAVERE	pag.39
ART. 99: AUTORIZZAZIONE AD ESTUMULAZIONI	pag.40
ART. 100: DISPOSIZIONI COMUNI	pag.40
ART. 101: AVVISI DI SCADENZA	pag.40
ART. 102: ESTUMULAZIONI	pag.40
ART. 103: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	pag.41
ART. 104: RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI	pag.41
ART. 105: RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI	pag.41
ART. 106: DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	pag.41

CAPO XX SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 107: CONCESSIONE A PRIVATI DI AREE	pag.42
ART. 108: PIANI REGOLATORI CIMITERIALI	pag.42
ART. 109: DURATA DELLE CONCESSIONI	pag.42
ART. 109 BIS REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ESEIGENZE PUBBL	pag.42
ART. 110: DIRITTO D'USO	pag.43
ART. 111: APPROVAZIONE PROGETTI	pag.43
ART. 112: VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE	pag.43
ART. 113: CARATTERISTICHE E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pag.44
ART. 114: TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO	pag.44
ART. 115: DOVERI GENERALI DI CONCESSIONARI	pag.45
ART. 116: SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE	pag.45
ART. 117: SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA	pag.45
ART. 118: COSTRUZIONE DI OPERE SULLE TOMBE PRIVATE	pag.46
ART. 119: DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA	pag.46

CAPO XXI SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

ART. 120: SOPPRESSIONE	pag.47
ART. 121: DESTINAZIONE DEL TERRENO	pag.47
ART. 122: SEPOLTURE PRIVATE	pag.47
ART. 123: MATERIALI	pag.48

CAPO XXII REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

ART. 124: REPARTI SPECIALI	pag.48
----------------------------	--------

CAPO XXIII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART. 125: AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO	pag.48
ART. 126: NULLA OSTA	pag.48
ART. 127: AMMONTARE DELLE TASSE DI CONCESSIONE	pag.49
ART. 128: REQUISITI DELLE CAPPELLE	pag.49
ART. 129: AUTORIZZAZIONE PER LA TUMULAZIONE	pag.49

CAPO XXIV POLIZIA INTERNA AL CIMITERO
--

ART. 130: ORARIO	pag.49
ART. 131: DIVIETO D'INGRESSO	pag.50
ART. 132: RITI RELIGIOSI	pag.50
ART. 133: CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	pag.50
ART. 134: COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO	pag.50

CAPO XXV LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE
--

ART. 135: APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONE	pag.51
ART. 136: RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO	pag.51
ART. 137: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	pag.52
ART. 138: ORARIO DI LAVORO	pag.52

CAPO XXVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

ART. 139: SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE	pag.52
ART. 140: SANZIONI	pag.52
ART. 141: DISPOSIZIONI CIRCA LE TARIFFE	pag.53
ART. 142: ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	pag.53
ART. 143: LOCULI EX PERPETUI	pag.53
NORME TRANSITORIE	
ART. 144: DISPOSIZIONI SU LOCULI RETROCESSI	pag.53
ART. 145: DISPOSIZIONI SULLE CONCESSIONI DELLE AREE CIMITERIALI	pag.53
ART. 146: DISPOSIZIONI SU TUMULAZIONI IN CAPPELLINE E/O EDICOLE DI FAMIGLIA	pag.54

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

**ART. 2
COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

**ART. 3
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi cimiteriali vengono espletati da personale dipendente inquadrato nel settore tecnico – manutentivo ed opera sulle indicazioni del personale sanitario incaricato dalla U.L.S.S. per quanto concerne le norme che discendono dal presente regolamento.

2. Le unità addette ai servizi cimiteriali ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento del personale del Comune di Spello.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

**ART. 4
DICHIARAZIONI DI MORTE**

1. La morte di una persona che abbia avuto luogo sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti, conviventi o di medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia deve essere fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimenti di membra o di ossa umane.

4. La dichiarazione resa mediante apposito modulo dell'Ufficio di Stato Civile

contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con apposito modulo e nel termine sopra stabilito, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 5

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta - se del caso - le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

2. Effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

ART. 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici, a norma dell'Art. 103, sub a), del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente alla U.L.S.S. dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla U.L.S.S. nel cui territorio il comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una U.L.S.S. diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla U.L.S.S. di residenza.

7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 7

DENUNCIA DA PARTE DEL MEDICO INCARICATO DI ESEGUIRE AUTOPSIE

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 4 dell'Art. 6 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli Artt. 44 e 51.

ART. 8

MORTE DOVUTA A REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

2. In tali casi il rilascio del nulla osta al seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

ART. 9

MEDICO NECROSCOPO

1. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dalla U.L.S.S. ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 365 del codice penale.

2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.

3. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli Artt. 13, 14 e 15 e comunque non dopo le 30 ore.

4. A seguito della visita necroscopica il medico necroscopo compila l'apposita certificazione che resterà allegata al registro degli atti di morte.

ART. 10

RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla U.L.S.S. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, il sindaco incarica dell'esame dei resti rinvenuti il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11
AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1.L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

2.La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.

ART. 12
PRODOTTI ABORTIVI E NATI MORTI

1.Per i nati morti si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2.Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla U.L.S.S.

3.A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4.Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla U.L.S.S. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE
--

ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE

1.Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91.

ART. 14
MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'Art. 13.

ART. 15
MORTE PER MALATTIA INFETTIVA - DIFFUSIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente personale sanitario della U.L.S.S. il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 16
CONDIZIONI DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il competente personale sanitario della U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
--

ART. 17
LOCALI PER OSSERVAZIONE

1. Nel cimitero è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18
OBITORIO

1. Nel cimitero è predisposto un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 19 UBICAZIONE

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono anche essere istituiti presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

ART. 20 RADIOATTIVITA'

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI
--

ART. 21 NECROFORI

1. Ad ogni trasporto di salma è addetto il necessario numero di necrofori con i seguenti compiti:

- a) trasportare le bare al domicilio del defunto;
- b) accertare che le dimensioni della bara corrispondano a quelle occorrenti alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;
- c) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nella bara e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;
- d) chiudere la bara previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nella bara materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se la bara è metallica, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni
- e) contenute nel decreto di autorizzazione;
- f) fissare nella parte superiore della bara la targa metallica di identificazione;
- g) trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e, da questa, al luogo di sepoltura.

ART. 22
TRASPORTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 23
TRASPORTO DI DEFUNTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la U.L.S.S. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 24
TRASPORTO DAL LUOGO DI DECESSO AL CIMITERO

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

2. Il comune, per i trasporti funebri eseguiti nel territorio comunale, salvo si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 25
CARRI PER IL TRASPORTO

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla U.L.S.S. competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 26 RIMESSE

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali.

2. Esse debbono essere provviste di attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

ART. 27 ORARIO PER IL TRASPORTO

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 28 AUTORIZZAZIONE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 29 TRASPORTO DEL CADAVERE FUORI DEL CIMITERO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

ART. 30
TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma fuori comune deve essere autorizzato dal sindaco con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del sanitario designato dall'U.L.S.S. che restano allegati all'atto di autorizzazione.
3. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.
4. Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.
5. Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

ART. 31
MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 32
TRASPORTO DI UN CADAVERE PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. Il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è autorizzato dal sindaco.

ART. 33
TRASPORTO DI SALMA DA O PER UN PAESE ESTERO CONVENZIONATO

1. I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 34

INTRODUZIONE DI SALME PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche della cassa;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 35

ESTRADIZIONE DI SALME VERSO STATI NON CONVENZIONATI

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche della cassa;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART. 36 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CASSA

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno, o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 millimetri se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 millimetri. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio cerchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso di morti di malattie infettive - diffuse e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 37 USO DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della Sanità anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal presente regolamento, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 38 TRATTAMENTI ANTIPUTREFATTIVI

1. Per il trasporto di salme nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 39 DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 40 CADAVERI DESTINATI AD INSEGNAMENTO O AD INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

ART. 41 TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, fatti salvi i casi diversamente disciplinati nel presente regolamento, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a millimetri 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO
--

ART. 42 RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente

incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 43

CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore.

ART. 44

COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui al presente regolamento.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 45

CONSEGNA DEI CADAVERI

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'Art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 46
MODALITA' DA OSSERVARE PER LO STUDIO DI CADAVERI

1.I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2.Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3.I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 47
TRATTAMENTO DEI CADAVERI DOPO GLI STUDI

1.Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 48
CONSEGNA DI OSSA A SCOPO DI STUDIO

1.Il coordinatore sanitario della U.L.S.S., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2.Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne dispone a scopo didattico e di studio.

3.In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4.E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VIII
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO
TERAPEUTICO

ART. 49
PRELIEVI DI PARTE DI CADAVERE

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme di legge.

CAPO IX
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 50
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI
CONSERVATIVI

1. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal sindaco ed eseguite sotto il controllo del sanitario designato dalla U.L.S.S. con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

ART. 51
AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della U.L.S.S. per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'Art. 6. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dall'U.L.S.S. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

5.Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, sia abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 52
IMBALSAMAZIONE

1.I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del personale sanitario incaricato dalla U.L.S.S., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2.Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 53
IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1.L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori.

ART. 54
TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1.Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal personale sanitario della U.L.S.S. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

<p>CAPO X DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO CIMITERIALE</p>

ART. 55
CIMITERO COMUNALE

1.A norma dell'Art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Spello dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero centrale nel Capoluogo con un reparto a sistema di inumazione.

ART. 56
TIPI DI SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc.
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'apposito regime tariffario.
4. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.
5. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dall'apposito regime tariffario.

ART. 57
RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI

1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 58
AMMISSIONI AL CIMITERO

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:.
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza e di coloro che hanno avuto la cittadinanza onoraria;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tomba di famiglia esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Spello;
 - g) le ceneri derivanti dalla cremazione di qualsiasi individuo qualunque ne fosse in vita la residenza;

2. Sono altresì ammesse tumulazioni nei soli loculi comunali, ai soggetti deceduti, che pur non avendo i requisiti indicati al precedente comma 1 lettere b) ed f), si trovino nelle seguenti situazioni:

- a) hanno sepolto nei loculi comunali concessi, del Cimitero Civico, i propri familiari a cui erano legati da uno dei casi di parentela di seguito riportata: coniuge o convivente iscritto al registro delle coppie di fatto;
- b) hanno in vita un familiare a cui sono legati dai uno dei casi di parentela di seguito riportata: coniuge o convivente iscritto al registro delle coppie di fatto, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) ed f).

ART. 59 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEL CIMITERO

- 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
- 2. Il personale sanitario della U.L.S.S. controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 60 SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1. Il cimitero assicura un servizio di custodia.
- 2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra indicato, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra indicato, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 61 REGISTRI

- 1. I registri indicati di cui all'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI COSTRUZIONE DI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 62
PLANIMETRIA DEL CIMITERO

1. Il cimitero comunale ha una planimetria scala 1:200 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.
2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
3. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
4. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 63
PROGETTI DI AMPLIAMENTO

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 64
PRESCRIZIONI PROGETTUALI

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di

autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, impianti tecnici.

3.Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 65 ZONA DI RISPETTO

1.I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'Art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni.

2.Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3.E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4.Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.

5.Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6.Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7.La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 66 CAMPI DI INUMAZIONE

1.La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

2.Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3.Nell'area destinata a campo di inumazione non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti a servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 67
ACQUA POTABILE E SCOLO DI ACQUE METEORICHE

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 68
RECINZIONE

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 69
CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XII CAMERA MORTUARIA
--

ART. 70
CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere dotata di arredi per la deposizione dei feretri.

3.La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

4.Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

5.Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

CAPO XIII SALA PER AUTOPSIE
--

ART. 71
SALA PER AUTOPSIE

1.La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2.Nella sala, munita di idonea illuminazione, deve essere installato un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIV OSSARIO COMUNE

ART.72
OSSARIO COMUNE

1.Il cimitero ha un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XV INUMAZIONE

**ART. 73
UBICAZIONE DEI CAMPI**

1.I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

**ART. 74
DIVISIONE**

1.I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 75 CIPPI E STELI

1. Ogni fossa, nei campi di inumazione, deve essere contraddistinta, a cura del comune nel caso di inumazione di salme non mineralizzate ovvero a cura dei familiari del defunto negli altri casi, da un cippo o da una stele in materiale lapideo resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo oltre agli elementi connotativi del defunto avente le seguenti dimensioni massime: larghezza cm. 80, altezza cm. 100, spessore cm. 30.
2. Non è consentita la realizzazione di manufatti diversi da quelli indicati nel comma precedente.

**ART. 76
FOSSE**

1.Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**ART. 77
DIMENSIONI DELLE FOSSE**

1.Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2.I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 78 FOSSE PER INUMAZIONE DI CADAVERI DI BAMBINI

1.Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 79 SEPARAZIONE DEI CADAVERI

1.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 80 CASSE PER INUMAZIONE

1.Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2.Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3.L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5.Le tavole del fondo di un sol pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6.Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7.Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8.Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9.E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10.Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11.Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

12.Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO XVI FERETRI

**ART. 81
OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE**

1.La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo.

**ART. 82
CHIUSURA DEL FERETRO**

1.La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo o da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

**ART. 83
FORNITURA DEI FERETRI**

1.La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, è svolta in regime di libero mercato.

**ART. 84
VERIFICA DEI FERETRI**

1.Ogni feretro non provvisto dal comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

2.Per tale servizio, sono dovuti al comune i diritti risultanti in tariffa.

ART. 85
TUMULAZIONI TEMPORANEE

1. Per il rilascio di tumulazioni temporanee saranno costantemente resi disponibili n. 10 loculi.
2. Detti loculi potranno essere temporaneamente utilizzati oltreché per il trasporto delle salme fuori comune e per tumulazioni in sepolcri di famiglia anche nel caso in cui non risultino disponibili loculi.
3. Le tumulazioni provvisorie saranno autorizzate dal Sindaco, su domanda ed alle seguenti condizioni:
 - a) nei casi di trasporto delle salme fuori dal comune e di tumulazioni in sepolcri di famiglia previo pagamento del canone fissato per ogni anno o frazione di esso con atto amministrativo del Comune e da corrispondere all'atto della concessione del loculo provvisorio;
 - b) - nel caso di indisponibilità di loculi comunali previo pagamento dello stesso canone di cui alla precedente lett. a) detraibile per dall'importo della successiva concessione ed esigibile quindi fino alla concorrenza di tale importo.
4. Sono inoltre vietate le tumulazioni temporanee in cappelline private quando le salme siano destinate a spostamenti in loculi già disponibili.

CAPO XVII TUMULAZIONE
--

ART. 86
CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo a tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I loculi dovranno avere misure non inferiori a metri 0,60 x 2,20 x 0,80.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7.I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8.La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna e dovrà avere uno spessore di cm. 15 oltre l'intonaco.

9.E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.

ART. 87 CARATTERISTICHE DELLE CASSE

1.Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

2.Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.Il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVIII CREMAZIONE

ART. 88 CREMATORI

1.I crematori devono essere costruiti entro il recinto del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.

2.Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione del sanitario designato dalla U.L.S.S. nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3.I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

ART. 89
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e ss. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi di legge.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con la firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

ART. 90
CREMAZIONE

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria che potrà essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco e recherà all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. L'urna cineraria non potrà superare le seguenti dimensioni limite stabilite dalla normativa tecnica vigente. Le caratteristiche edilizie degli edifici predisposti per accogliere le urne sono stabilite dal regolamento edilizio del comune.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni prescritte, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 91

VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'Art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

3. Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo dove è stata deposta l'urna.

ART. 92

INTERVENTO ALLA CREMAZIONE

1. Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della direzione del cimitero.

CAPO XIX

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 93

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità N. 10/1998 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze ovvero con autorizzazioni dirigenziali che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvergono. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.

2. Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile dei servizi cimiteriali o delegato accerti che la Mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:

a) la reinumazione in apposito reparto del cimitero;

b) la cremazione.

3. In caso di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.

5. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassetine di zinco per deporle in cellette o loculi. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le modalità di legge.

ART. 94 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario della U.L.S.S. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 95 DIVIETO DI ESEGUIRE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 96 RACCOLTA DI OSSA

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto

del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della relativa normativa.

ART.97 **ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Sono regolate ai sensi della normativa statale, regionale ed ai sensi del presente regolamento.

2. I feretri estumulati sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione. Il periodo ordinario di inumazione, della durata di 10 anni (3.653 giorni) può essere ridotto a 5 (1826 giorni) qualora la tumulazione sia stata superiore a 20 anni (7305 giorni); possono altresì essere destinati a cremazione ed a successiva dispersione nel cinerario comune.

3. Il diritto alla estumulazione, traslazione e/o riduzione della salma spetta al familiare più prossimo, da individuarsi secondo l'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. È possibile che altro soggetto (altro familiare o non congiunto) possa essere delegato dal familiare più prossimo, nei seguenti casi:

- a) presenza di gravi invalidità che comportino l'impossibilità di deambulare, da documentare mediante presentazione di certificato medico, anche non indicante la patologia nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
- b) residenza o domicilio del familiare più prossimo in altra regione o in altro Stato.

4. Sono estumulazioni "ordinarie" quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario da collocare in cellette ossario o in altra tumulazione.

7. I resti mortali, definibili come tali ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 3 possono essere sottoposti a cremazione. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o da persona da questi delegata.

ART. 98
DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CADAVERE

1.E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2.Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art.410 del codice penale.

ART. 99
AUTORIZZAZIONE AD ESTUMULAZIONI

1.Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il personale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2.Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 100
DISPOSIZIONI COMUNI

1.Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni.

ART. 101
AVVISI DI SCADENZA

1.L'Amministrazione Comunale avvertirà, con pubblico manifesto, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

2.Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio comunale competente del servizio, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 102
ESTUMULAZIONI

1.Le salme tumulate in loculo o in cripta si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

2.Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

3. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ART. 103

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente, le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

ART. 104

RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 105

RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

1. I famigliari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura degli addetti al servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

3. E' assolutamente vietato al personale in servizio presso il cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti a tombe.

ART. 106

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, questi passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

2. I materiali che non possono essere impiegati nel modo sopra indicato, dopo essere stati privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; il ricavato è impiegato come previsto dal comma precedente.

CAPO XX SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 107
CONCESSIONE A PRIVATI DI AREE

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 108
PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

ART. 109
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. E' fissata in 99 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia, per le cappelle gentilizie costruite dal Comune e per i loculi ossari comunali;
3. E' fissata in 30 anni per i loculi comunali individuali.
4. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 109 BIS
REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ESIGENZE PUBBLICHE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, mediante revoca della concessione.
2. nel caso di revoca di concessione si applicano i termini di rimborso stabiliti dalla delibera G.M. n. 1027 del 26/11/1993 ovvero si rimborserà il 50% del canone pagato per i primi 10 anni di occupazione, il 25% del canone pagato da 11 a 15 anni di occupazione, nulla è dovuto oltre il 16 anno di occupazione
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

ART. 110 DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 111 APPROVAZIONE PROGETTI

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del sanitario della U.L.S.S.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 112 VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse per l'inumazione, per la durata massima di anni 10;
- b) nell'uso temporaneo, per anni 99, di aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- c) nell'uso temporaneo per anni 99 delle cappelline di famiglia predisposte dal comune;
- d) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 30, di loculi predisposti dal comune. La tumulazione delle salme avverrà secondo l'ordine di disponibilità dei loculi stessi. L'assegnazione del loculo rispetterà l'ordine stabilito dall'orario di ingresso della salma al cimitero comunale.
- e) nell'uso temporaneo, per anni 99, di loculi ossari predisposti dal comune.

2. I loculi comunali retrocessi, resisi disponibili dopo una prima tumulazione sono nuovamente concedibili purché rispondano ai parametri di conformità tecnica e sanitaria stabiliti dalla normativa vigente in materia. Tali loculi verranno concessi allo stesso costo di quelli nuovi e la loro assegnazione sarà stabilita sulla base della effettiva disponibilità. Si procederà all'assegnazione – anche su richiesta dell'interessato - dopo

che l'ufficio comunale competente ne abbia verificato la disponibilità e la rispondenza ai parametri di carattere tecnico sanitari mediante apposita graduatoria formulata dall'Ufficio e tempestivamente aggiornata sulla base dell'ordine cronologico di disponibilità dei loculi retrocessi. I loculi oltre la quarta fila non verranno inseriti nella graduatoria e potranno essere concessi a seguito di specifica richiesta ovvero assegnati dal Comune per far fronte ad esigenze di pubblico interesse. Prima di predisporre la graduatoria ed avviare il conseguente procedimento verrà adottato un provvedimento del responsabile del settore con il quale saranno definiti, nei limiti del possibile, i procedimenti in corso iniziati con le domande pervenute alla data del 22.11.06 giorno di esame dell'argomento nella seduta della 1° Commissione consiliare.

3. Qualora venga richiesto un loculo retrocesso per la prima tumulazione della salma, potrà essere concesso esclusivamente il primo loculo della graduatoria.

4. Qualora venga richiesto un loculo retrocesso per la traslazione di una salma già tumulata o inumata, la richiesta verrà soddisfatta secondo la graduatoria delle richieste e la graduatoria dei loculi retrocessi, precisando che qualora il loculo assegnato in base alla relativa graduatoria non fosse accettato, la richiesta di traslazione della salma decadrà.

5. Nel caso in cui cittadini indigenti richiedano un contributo per la concessione di un loculo per un loro familiare defunto, l'ufficio servizi sociale dovrà preventivamente accertare e verificare la reale situazione economica, dopodiché la giunta comunale con proprio atto disporrà l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

ART. 113

CARATTERISTICHE E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Tutte le sepolture private vengono realizzate a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione. Con detta concessione il comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concessionario, e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

3. Prima della scadenza della concessione, gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per durata diversa da quella della precedente.

ART. 114

TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservata agli enti concessionari ed è trasmissibile "jure sanguinis" o, estinta la famiglia, "jure hereditatis".

2. E' altresì consentita, con delibera della giunta comunale, su richiesta di concessionari con firma autenticata in una delle forme previste dalla legge, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché, di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

3. Qualora sia accolta la tumulazione in cappellina privata di una salma individuata secondo quanto stabilito al precedente comma 2, il concessionario è obbligato a custodire nella propria cappellina, tale cadavere, a titolo gratuito, per tutto il periodo di concessione stabilito dal Comune ed il cadavere non può, prima della scadenza di suddetto periodo, essere traslato in loculi costruiti dal Comune.

ART. 115 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

1. Le sepolture sono sempre connesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori comune.

2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario:

- a) delle norme di legge e di regolamento;
- b) delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri;
- c) delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

3. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Nel periodo di validità della concessione le salme, a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura se la stessa sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.

ART. 116 SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE

1. La concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

2. La durata decorre dalla data di concessione.

ART. 117 SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA

1. Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità e può essere concessa anche a famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata, senza possibilità di rinnovo.

ART. 118
COSTRUZIONE DI OPERE SULLE TOMBE PRIVATE

1. La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.
4. Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di 5 per area concessa fuori terra. Se il progetto prevede il ricavo in sottosuolo di un maggiore numero di loculi, se ne potrà autorizzare la costruzione dietro pagamento del canone di tariffa previsto per ogni loculo.

ART. 119
DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene e a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede con ordinanza del sindaco.
3. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
4. Il predetto provvedimento sarà adottato con apposita deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.
5. Se il concessionario e gli aventi causa non risultassero reperibili, verrà posta sulla tomba una palina di avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, alle porte del cimitero e all'Albo Pretorio del comune, verrà pubblicato un elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
6. Decorsi 60 giorni dall'inizio della diffida e della pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, verrà dichiarata la decadenza della concessione con apposito atto deliberativo, senza dar luogo ad eventuali rimborsi.
7. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse.

8. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

CAPO XXI SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

ART. 120
SOPPRESSIONE

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal TU delle Leggi Sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della U.L.S.S. competente per territorio.

ART. 121
DESTINAZIONE DEL TERRENO

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 122
SEPOLTURE PRIVATE

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 123
MATERIALI

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

CAPO XXII REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

ART. 124
REPARTI SPECIALI

1. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXIII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART. 125
AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'Art. 340 del TU delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della U.L.S.S.. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 126
NULLA OSTA

1. Per la tumulazione nelle cappelle private, oltre l'autorizzazione per la sepoltura, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 127
AMMONTARE DELLE TASSE DI CONCESSIONE

1. Non possono essere imposte tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private, di importo superiore a quelli previsti per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

ART. 128
REQUISITI DELLE CAPPELLE

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto d'uso delle cappelle.

ART. 129
AUTORIZZAZIONE PER LA TUMULAZIONE

1. A norma dell'Art. 341 del TU delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO XXIV POLIZIA INTERNA AL CIMITERO
--

ART. 130
ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco ed affisso all'ingresso.

2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di apposito segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 131
DIVIETO D'INGRESSO

1.E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 132
RITI RELIGIOSI

1.Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

2.Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 133
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1.All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli. Per motivi di salute o di età, il sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automezzi.

2.Parimenti il sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

ART. 134
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1.All'interno del cimitero, ai visitatori è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi, cani o altri animali, cose irriverenti, ceste ed involti - salvo contengano oggetti e ricordi autorizzati- da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cesti di raccolta o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del personale di servizio;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale addetto al servizio del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza l'autorizzazione del sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) seguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina, fare questua senza autorizzazione del sindaco il quale determina il posto e l'orario;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2.I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XXV LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE
--

ART. 135
APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONE

1.Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc., ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del sindaco.

2.I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono avere regolare concessione edilizia.

ART. 136
RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO

1.Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

2.E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione del Sindaco.

3.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Sindaco, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimenti di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 137
INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale addetto al servizio del cimitero.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombra di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 138
ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro dell'impresa è fissato con provvedimento del sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari e comprovate esigenze.

CAPO XXVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

ART. 139
SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 140
SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli Artt. 338, 339, 340 e 358 del TU delle Leggi Sanitarie approvato con RD 27 luglio 1924, n. 1265, come modificati.
2. Si applicano le procedure previste dalla legge.
3. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al servizio cimiteriale sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine il personale presta il prescritto giuramento.

ART. 141
DISPOSIZIONI CIRCA LE TARIFFE

1. Le tariffe saranno determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 142
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di adozione.

ART. 143
LOCULI EX PERPETUI

1. I loculi ex perpetui sono concessi per 99 anni dalla data di acquisto e vi possono essere tumulati il titolare della concessione o suoi famigliari entro il terzo grado di parentela.

2. Durante il periodo di validità della concessione, il loculo potrà essere utilizzato per una seconda tumulazione, entro 59 anni dalla data di concessione, a condizione che siano trascorsi 40 anni dal decesso della salma precedentemente tumulata.

NORME TRANSITORIE

ART. 144
DISPOSIZIONI SU LOCULI RETROCESSI

1. Le richieste di traslazione dai loculi di nuova costruzione (facenti parte dei colombari numero 8- 9 (parte destra e sinistra) – 10-11-12-13-14-15 lato est e lato ovest, dell'ampliamento) ad altri loculi retrocessi collocati all'interno del cimitero comunale, pervenute entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno soddisfatte in base all'effettiva disponibilità di detti loculi e secondo l'ordine di numerazione dei loculi retrocessi, predisposto dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 145
DISPOSIZIONI SULLE CONCESSIONI AREE CIMITERIALI

1. Nei casi in cui nelle cappelline gentilizie, edificate su aree concesse dal comune, sussista realmente una compresenza di due o più famiglie che abbiano tumulato i propri cari ma l'area risulta effettivamente concessa ad un solo soggetto, il comune - dietro esplicita richiesta del concessionario - può a sua volta riconcedere ai soggetti non aventi diritto quota parte dei loculi presenti nell'edicola. Il concessionario iniziale rinuncerà gratuitamente e senza vincolo alcuno alla quota parte dei loculi ceduti al nuovo concessionario. Tale concessione viene rilasciata dal comune con proprio atto nel quale verranno stabilite norme e condizioni nonché diritti e doveri dei soggetti aventi causa;

ognuno di essi sarà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel suddetto atto di concessione nonché di quanto riportato nel presente regolamento e di tutte le norme vigenti in materia. La concessione mantiene invariato il termine di durata stabilito nell'atto iniziale.

2. Il presente articolo ha efficacia per i soli casi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.146

DISPOSIZIONE SU TUMULAZIONI IN CAPPELLINE E/O EDICOLE DI FAMIGLIE

1. Alla data di approvazione del presente regolamento, su richiesta dell'interessato, le salme dei familiari tumulate nelle cappelline e/o edicole di famiglia, (sia quelle tumulate senza requisito di ammissione sia quelle che pur avendo i requisiti di ammissione non hanno optato per i loculi comunali in concessione), possono essere traslate sui soli loculi retrocessi disponibili, secondo l'ordine di numerazione e la graduatoria disposta dall'ufficio competente del servizio.

2. Il presente articolo ha efficacia per i soli casi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.